

INDIRIZZO (UE) 2018/570 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 7 febbraio 2018****che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/3)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Rispetto alle operazioni di politica monetaria, è opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾ per includervi alcuni necessari affinamenti tecnici ed editoriali relativi ad aspetti operativi.
- (3) È necessario apportare alcuni affinamenti tecnici ed editoriali alla disciplina delle controparti. Inoltre, il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre un limite automatico all'accesso delle controparti alle operazioni di politica monetaria a seguito di una decisione dell'autorità competente che stabilisca che esse sono «in dissesto o a rischio di dissesto».
- (4) L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre alcune modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema compresa l'esclusione dei fondi di investimento quali emittenti o garanti idonei, in conseguenza dei rischi specifici derivanti dall'instabilità dei meccanismi di finanziamento dei fondi di investimento e la modifica delle norme relative alle eccezioni al divieto di uso proprio di attività idonee, all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o da soggetti a essa strettamente legati e garantiti da taluni enti del settore pubblico, sull'utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da soggetti con cui lo stesso abbia stretti legami e garantiti da taluni enti del settore pubblico e sui requisiti di trasparenza relativi al rating delle obbligazioni garantite.
- (5) I mutui commerciali cartolarizzati (*commercial mortgage-backed securities*, CMBS) dovrebbero essere dichiarati idonei quali garanzie ai sensi della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in quanto i rischi e la complessità dei CMBS differiscono sostanzialmente, sia in termini di attività sottostanti che di caratteristiche strutturali, da altri titoli garantiti da attività (*asset-backed securities*, ABS) accettati in garanzia dall'Eurosistema.
- (6) L'Eurosistema richiede la fornitura di dati a livello di prestito completi e standardizzati relativi all'insieme di attività che generano flussi di cassa a garanzia di ABS. I dati a livello di prestito devono essere trasmessi dalle parti interessate al registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. I requisiti imposti dall'Eurosistema per la designazione dei registri dei dati a livello di prestito, nonché per l'effettivo processo di designazione, devono essere chiariti ulteriormente nell'interesse della trasparenza.
- (7) Le attività idonee devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema precisati nel quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (*Eurosystem credit assessment framework*, ECAF) che definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee. È necessario introdurre alcuni affinamenti tecnici ed editoriali relativi all'ECAF.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GUL 91 del 2.4.2015, pag. 3).

